

giunga che, stabilendosi soltanto che il Governo abbia facoltà, come si proporrebbe nell'articolo 4 della Commissione, di impedire gli abusi anche nei siti non riservati, senza comminare contemporaneamente alcuna pena contro coloro che si rendessero colpevoli degli abusi, la legge in questa parte rimarrebbe sempre ineseguita, perchè per eseguirla farebbe d'uopo dell'applicazione di una penalità, e questa penalità non si infligge.

L'abuso inoltre non è sì facile a determinarsi, e non altrimenti potrebbe stabilirsi, salvochè colla scorta delle stesse norme menzionate nell'articolo primo.

Sia adunque perchè il Ministero, in forza della disposizione contenuta nel secondo alinea dell'articolo precedente ha già mezzo per fare cessare ogni abuso, sia perchè la fissazione degli estremi dell'abuso è difficile assai a determinarsi, salvochè si voglia lasciare un arbitrio soverchio al Governo, mi lusingo che la Commissione non vorrà frapporre difficoltà alla soppressione dell'articolo su cui si discute.

DEFORESTA, relatore. Io convengo coll'onorevole preopinante che a prima giunta la disposizione di quest'articolo 4 può sembrare inutile; la Commissione ha però creduto di doverlo inserire onde prevenire il dubbio che nei siti non riservati fosse lecito a chiunque di escavare senza che fosse neppure in facoltà del Governo di far rispettare questa proprietà demaniale ed impedire gli abusi, come può farlo qualunque proprietario.

L'onorevole preopinante dice che, non essendo quivi stabilita nessuna penale, questa disposizione resta inutile; io rispondo che, come ho detto, la citata disposizione ha solo per oggetto di avvertire che il Governo resta negli altri siti investito dei diritti che hanno tutti i proprietari di far rispettare le loro proprietà. E con quai mezzi? Coll'azione civile, se gli atti saranno tali da essere repressi in via civile, o coll'azione penale, se fossero atti tali che dessero luogo ad un delitto o ad un crimine.

Dietro queste spiegazioni pregherei l'onorevole preopinante di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5. Le infrazioni al disposto dall'articolo 1 saranno punite cogli arresti e coll'ammenda, e, secondo le circostanze, anche col carcere estensibile fino a 20 giorni.

« Quelle al disposto dall'articolo 3 saranno punite col carcere fino ad un mese, e colla multa estensibile fino a lire 300.

« In tutti i casi avrà luogo la confisca degli istrumenti che hanno servito all'escavazione ed al trasporto delle materie estratte. »

BIANCHERI. La savia deliberazione in cui è venuta la Camera di modificare l'articolo 2 fa sì che si debba ora sopprimere il secondo paragrafo di quest'articolo che dice:

« Quelle al disposto dell'articolo 3 saranno punite col carcere fino ad un mese e colla multa estensibile fino a lire 300. »

La Camera riconoscerà facilmente come, avendo creduto di dovere emendare le disposizioni rigorose dell'articolo 2, si debbano correggere le penalità stabilite dalla legge nelle infrazioni.

Questo bisogno della soppressione di cotesto alinea tanto più si deve far sentire, se si osserva che si stabilisce, senza proporzione tra la pena e il delitto, la penalità di un mese di carcere colla multa estensibile a lire 300, pel delitto di escavazione di poca sabbia.

Io veramente non saprei capire come, a malgrado del noto assioma legale che *ignorantia legis neminem excusat*, un po-

vero cittadino ignorante di questa, come di tante altre leggi, per avere escavato un poco di sabbia, possa vedersi minacciato di un mese di carcere e della multa di lire 300, e che pertanto possa essere arrestato e condotto in carcere! Ma ognuno dovrà convenire che questo rigore eccede ogni misura. Io prego quindi la Camera di sopprimere questo alinea.

DEFORESTA, relatore. Io non credo che il rinvio dell'articolo 2 alla Commissione deliberato dalla Camera possa appoggiare la proposta del preopinante.

La maggior pena che è proposta per le infrazioni all'articolo 2 non è per riguardo all'autorità che deve accordare il permesso, ma è per la maggior gravità dell'infrazione.

Non vi è dubbio che lo escavare senza permesso in un sito in cui non si rechi alcun danno, od un danno assai lieve, meriterà una pena minore di quella da infliggersi allorquando lo stesso atto rechi grave danno al pubblico od al privato interesse; poichè la misura della pena deve essere il dolo combinato col danno pubblico o privato. Quindi io non vedo come si vogliano punire anche i casi assai diversi colla medesima pena.

Si dice che un mese di carcere è una pena troppo grave per un delitto di questa specie. Ma non si osserva che la pena del carcere comincia da sei giorni e che sarà sempre in facoltà dei tribunali di condannare al minimo della pena secondo le circostanze; e questa sarà la pena applicata per lo più dei casi, e salvi quelli di recidiva.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la soppressione proposta dal deputato Biancheri.

(È appoggiata.)

La parola spetta al deputato Robecchi.

ROBECCHI. Al leggere la relazione della Commissione pare che essa a malincuore si sia indotta ad aggravare le penalità contro questi guastatori di spiagge; però vi si è indotta per alcune ragioni che io voglio menarle buone, e ha cominciato dal conservare la pena che era già stabilita nei regolamenti che sono in vigore, cioè la pena pecuniaria, poi ha aggiunto gli arresti, poi dopo gli arresti venti giorni di prigione. Ma troppa grazia, signori! Mi pare che abbiate calcato la mano un po' troppo. Ma non basta ancora; la Commissione vuole anche la confisca degli istrumenti e dei mezzi di trasporto. Che se questo mezzo di trasporto è una barca, se è un carro con cavallo, allora la multa può ammontare a 400 o 500 lire. La cosa, come ognuno vede, è grave, quindi io proponerei che dopo le parole: « cogli arresti e coll'ammenda, » si dicesse: « e in caso di recidiva anche col carcere estensibile fino a giorni 20. » Mi accosterei alla proposta dell'onorevole mio amico Biancheri quanto all'alinea primo, e proporrei che fosse depennato l'ultimo alinea dell'articolo.

PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola spetta al deputato Biancheri.

BIANCHERI. L'onorevole relatore disse che una diversità di penalità doveva esistere secondochè il danno era maggiore o minore. Ma bisognerebbe prima di tutto dimostrare l'esistenza del danno; ora, se la colpabilità fosse soggetta alla prova e che questa si potesse dare, allora starebbe veramente il caso indicato dal signor relatore, esisterebbe questa colpa, questo danno, e perciò dovrebbe sussistere la necessità di una penalità maggiore o minore, a seconda dei casi. E ciò tanto è vero che il Ministero, avvertendo a questo, disse appunto nel suo articolo: quando si scaverà con intenzione di danneggiare allora si applicherà questa penalità. La Commissione invece, non curando quell'avvertenza così importante, stabilì a priori